

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/CDN **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, Avv. Franco Matera, Avv. Fabio Micali, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante A.I.A.; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 Novembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(124) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GORAN PANDEV (Calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa) - (nota N° 1991/196pf10-11/SP/blp dell'11.10.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 11.10.2010, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Goran Pandev, calciatore tesserato con la Società FC Milano Internazionale Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 e 8, comma 15, CGS, in quanto, lo stesso contravveniva all'obbligo di adempiere spontaneamente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale pronunciato il 17.5.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, nell'ambito della procedura N° 1 - S/S 2009/2010.

Il deferito faceva pervenire una memoria difensiva nei termini previsti, mediante la quale contestava gli addebiti sollevati nei suoi confronti dalla Procura federale.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti del deferito con l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00). E' altresì comparso il difensore del deferito, il quale ha richiesto il proscioglimento per il deferito da ogni addebito o in via subordinata un rinvio della discussione del deferimento a data successiva al 19 Gennaio 2011.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue. Con riferimento alla procedura arbitrale N° 1 - S/S 2009/2010 emergeva che il calciatore Goran Pandev non provvedeva a dare spontanea esecuzione al lodo pronunciato in Roma il 17.5.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione alle parti. Con tale provvedimento, il deferito veniva condannato al pagamento delle provvigioni dovute all'agente Sig. Sabatino Durante. Infatti, il 27.5.2010 il Signor Pandev riceveva la comunicazione del Lodo emesso dal Collegio Arbitrale, con il relativo invito a porre in esecuzione la suddetta decisione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

Nonostante ciò, il Sig. Goran Pandev faceva trascorrere il suddetto termine, rimanendo inadempiente. Per tali motivi, i legali del Sig. Durante informavano la Camera Arbitrale

degli Agenti dei Calciatori della mancata esecuzione del lodo arbitrale da parte del Sig. Pandev, al fine di sollecitare gli organi competenti per gli opportuni provvedimenti in merito.

Sia in sede dibattimentale che nella memoria difensiva, il deferito tramite i propri legali sosteneva di non aver posto in essere alcuna violazione, in quanto il Lodo sopra menzionato risultava affetto da nullità e per tali motivi veniva impugnato dall'incolpato innanzi alla Corte d'Appello di Roma in data 27 settembre 2010, con contestuale istanza di sospensione dell'esecutorietà del lodo ex art. 830 Cpc. A fronte di tale istanza, la Corte d'Appello sospendeva con decreto inaudita altera parte l'esecutorietà del Lodo, fissando l'udienza di discussione in Camera di Consiglio per il giorno 19 Gennaio 2011. Per tali motivi, il deferito richiedeva alla Commissione Disciplinare il rinvio della presente procedura, anche al fine di valutare l'esito del giudizio pendente presso la Corte d'Appello. Alla luce dei fatti esposti, la richiesta di rinvio del presente giudizio formulata dal calciatore, Goran Pandev non può essere accolta. In effetti, l'art. 11, commi 2 e 4 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, prevede che l'esecuzione spontanea del Lodo debba avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione della stessa. Il Signor Pandev, pertanto, aveva tempo fino al 26 giugno 2010 per poter adempiere spontaneamente al Lodo, avendone ricevuto comunicazione in data 27 maggio 2010. Solo tre mesi dopo il 27 giugno 2010, giorno in cui si manifestava l'inadempimento del deferito, quest'ultimo richiedeva alla Corte d'Appello di Roma di sospendere l'esecutorietà della pronuncia arbitrale. Tutte le altre vicende successive ed attuali, a giudizio della Commissione, non incidono e non fanno venir meno l'illegittimità del comportamento del deferito, al quale non sarebbe precluso il rimedio previsto dall'art. 39, lettera d) del CGS, nel caso in cui venisse dichiarata in un'epoca successiva, la nullità del Lodo da parte della Corte d'Appello di Roma. Il comportamento antiregolamentare risulta pertanto acclarato dalle prove prodotte dalla Procura federale che sono sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del deferito per la violazione degli articoli 1 e 8 comma 15 del CGS, anche in relazione all'articolo 11 comma 2 e 4 del Regolamento per le Procedure Arbitrali.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina al Sig. Goran Pandev la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

(140) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FAUSTO FERRARI (Calciatore attualmente tesserato per la Società AC Lumezzane Spa), GIORGIO CAVAGNA E LUCA NEMBER (Dirigenti della Società AC Lumezzane Spa) e la SOCIETÀ AC LUMEZZANE Spa - (nota N°. 2186/288pf10-11/AM/AA/ac del 15.10.2010).

La Procura federale, con atto del 15 ottobre 2010, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale:

- Il Sig. Ferrari Fausto, calciatore della AC Lumezzane Spa;
- Il Sig. Cavagna Giorgio, dirigente della AC Lumezzane Spa;
- Il Sig. Nember Luca, dirigente della AC Lumezzane Spa;
- la Società AC Lumezzane Spa;

per rispondere,

il primo, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva a 2 gare valide per il Campionato di Lega Pro-Prima Divisione Girone "A" malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo del Comitato Interregionale della L.N.D., così come succintamente descritto nella parte motiva;

il secondo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta della gara Lumezzane-Pavia del 22.10.2010, valida per il Campionato di Lega Pro-Prima Divisione Girone "A", in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati, fra i quali il calciatore Ferrari Fausto, partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado quest'ultimo non avesse titolo, come succintamente descritto nella parte motiva;

il terzo, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta della gara Salernitana - Lumezzane del 29.08.2010, valida per il Campionato di Lega Pro-Prima Divisione Girone "A", in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati, fra i quali il calciatore Ferrari Fausto, partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado quest'ultimo non avesse titolo;

la Società AC Lumezzane Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, nella violazione ascritta a propri tesserati.

Il procedimento trae origine dall'esposto-denuncia indirizzato il 9 settembre 2010 dalla Salernitana Calcio 1919 Spa alla Procura federale, con il quale segnalava la partecipazione alla gara del 22 agosto, Lumezzane - Pavia (prima gara di campionato) e a quella del 29 agosto 2010, Salernitana - Lumezzane, del calciatore Ferrari Fausto del Lumezzane, nonostante costui risultasse inserito nell'elenco, diramato dal Comitato Interregionale, di coloro che dovevano scontare sanzioni di squalifica nella corrente stagione sportiva.

Nel corso dell'istruttoria, poi, si è accertato:

a) che il prefato calciatore ha partecipato anche alla successiva gara del 5 settembre 2010 Lumezzane - Alessandria e che, per effetto del reclamo proposto nei termini da quest'ultima Società, con decisione pubblicata sul CU N°. 23/Div del 14.09.2010 il Giudice Sportivo della Lega Pro ha inflitto alla Società Lumezzane la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

b) che gli elenchi dei calciatori partecipanti alle gare di cui è cenno furono sottoscritte, ai sensi dell'art. 61 delle N.O.I.F., dai Signori Giorgio Cavagna e Luca Nember, quali dirigenti accompagnatori.

Con memoria difensiva del 5 novembre 2010, redatta nell'interesse di tutti i soggetti deferiti, sul rilievo che il calciatore Ferrari era stato destinatario del provvedimento disciplinare della squalifica per una gara effettiva quando era "dilettante", si sostiene che il cambio di status in "professionista" esenterebbe il tesserato dall'obbligo di scontare la squalifica residua in virtù della disposizione dell'art. 22, comma 6, del CGS, per cui – così

si argomenta - l'obbligo di scontare la squalifica nella nuova categoria di appartenenza vigerebbe solo nel caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica.

I deferiti hanno chiesto di essere ascoltati e, sulla scorta dei motivi innanzi riportati, hanno concluso invocando il loro proscioglimento e, in subordine, limitare la sanzione al minimo edittale.

Alla riunione odierna sono presenti per la Procura federale l'Avv. Di Leginio, il quale ha chiesto l'affermazione di responsabilità e di conseguenza l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- anni 2 (due) di squalifica per il calciatore Fausto Ferrari;
- anni 2 (due) di inibizione, ciascuno, per i Sig.ri Luca Nember e Giorgio Cavagna;
- punti 2 (due) di penalizzazione oltre all'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00), per la Società AC Lumezzane Spa.

E' presente anche il patrono dei deferiti, Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, il quale si riporta alla memoria difensiva agli atti e ripropone le conclusioni di cui sopra.

La Commissione Disciplinare Nazionale richiama il principio di diritto sancito dall'art. 22, commi 3 e 6, CGS, secondo il quale le sanzioni comminate ai calciatori devono essere scontate nella loro interezza nella stagione sportiva in cui sono state irrogate o in quella successiva, ragion per cui non ha pregio la tesi secondo cui nel cambio di categoria da dilettante a professionista, come nel caso che occupa, il principio di cui è cenno non troverebbe applicazione, essendo il cambio di categoria limitato al Settore per l'attività giovanile e scolastica. In tale ultimo caso, va precisato, la squalifica deve comunque essere scontata, ai sensi dell'art. 22, comma 6, "...per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra....della nuova categoria di appartenenza..."). Il CGS, pertanto, non prevede alcuna ipotesi in cui la squalifica residuata dalla precedente stagione sportiva non debba essere scontata.

Rilevato che la qualificazione dei fatti, come formulata, risulta corretta,

P.Q.M.

dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte in rubrica e, per l'effetto, commina:

- al Signor Ferrari Fausto, la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate in gare ufficiali, da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
- ai Signori Cavagna Giorgio e Nember Luca la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due);
- alla Società AC Lumezzane Spa, la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e quella dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

(144) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE CHILELLI, ALESSANDRO CHILELLI (calciatori tesserati per la Società ASD L'Acquedotto Calcio a 5) E DELLA SOCIETÀ ASD L'ACQUEDOTTO CALCIO A 5 - (nota N°. 2260/1433pf09-10/SP/AM/Segr. del 18.10.2010).

Con provvedimento del 18 ottobre 2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Chilelli Daniele, calciatore della ASD L'Acquedotto, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e

degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'infrazione indicata all'art. 19, comma IV, lettera a) del C.G.F., per avere offeso con insulti di vario tipo l'arbitro della gara L'Acquedotto – Salaria Sport Village del 7.04.2010 valevole per i play off del Campionato Nazionale "Under 21" di calcio a cinque, assumendo, nei suoi confronti, un tono minaccioso;

- il Sig. Chilelli Alessandro, calciatore dell'ASD L'Acquedotto per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento alle dichiarazioni mendaci rilasciate in data 18.05.2010;
- la Società ASD L'Acquedotto per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, in relazione a quanto contestato ai suoi tesserati.

I deferiti facevano pervenire memorie difensive nei termini prescritti dal CGS.

All'inizio della riunione odierna, i Signori Daniele Chilelli, Alessandro Chilelli e la Società ASD L'Acquedotto Calcio a 5, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Daniele Chilelli, Alessandro Chilelli e la Società ASD L'Acquedotto Calcio a 5 hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, CGS [“pena base per il Sig. Daniele Chilelli, sanzione della squalifica per mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per il Sig. Alessandro Chilelli, sanzione della squalifica per 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 1 (una) giornata; pena base per la Società ASD L'Acquedotto Calcio a 5, sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS ad € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *squalifica per giorni 40 (quaranta) per il Sig. Daniele Chilelli, da scontarsi in gare ufficiali;*
- *squalifica di 1 (una) giornata per il Sig. Alessandro Chilelli, da scontarsi in gare ufficiali;*
- *ammenda di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) alla Società ASD L'Acquedotto Calcio a 5.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

Pubblicato in Roma il 15 Novembre 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete